

Informazioni Sulla Banca

| | |
|---|--|
| Denominazione e forma giuridica | Igea Banca S.p.A. |
| Sede legale e Direzione Generale | Via G. Paisiello, 38 – 00198 Roma |
| Capitale Sociale | € 32.025.184,84 |
| Codice fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Roma | 04256050875 |
| Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia | N° 5640 |
| Codice ABI | 05029 |
| Sito Internet | www.igeabanca.it |
| Indirizzo di posta elettronica | segreteria@igeabanca.it |

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Ragione Sociale

Cognome

Nome

Sede

E-mail

Telefono

Iscrizione ad Albi o elenchi

N. Delibera Iscrizione albo/elenco

Struttura e funzione economica

Il mutuo chirografario è un finanziamento con durata da 6 a 120 mesi. Il debitore rimborserà il prestito mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi secondo un piano di ammortamento alle scadenze concordate con la Banca. Può essere assistito da garanzie.

I tipi di Mutuo e i loro rischi**Mutuo chirografario a tasso fisso**

Rimangono fissi per tutta la durata del prestito sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo chirografario a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Il finanziamento può essere garantito dal Fondo di Garanzia.

Cos'è il Fondo di Garanzia

Il Fondo di Garanzia per le PMI - istituito dalla Legge 662/1996 ed attualmente gestito dal MedioCredito Centrale (MCC) - è lo strumento attraverso il quale l'Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. L'intervento pubblico di garanzia sul credito alle PMI consente al soggetto che richiede il finanziamento di ottenere vantaggi in termini di concessione del finanziamento stesso, di riduzione dei costi in termini di tasso applicato, di minori garanzie richieste. Sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

A chi è rivolto

Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'impresa e il professionista devono essere valutati dalla Banca come in grado di rimborsare il finanziamento garantito. Devono quindi essere considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. Le start up sono invece valutate sulla base di piani previsionali.

Modalità di intervento del Fondo di Garanzia

Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. La domanda di intervento del Fondo è presentata dalla banca cui l'impresa o il professionista ha richiesto finanziamento.

L'intervento è concesso, fino ad un massimo dell'80% del finanziamento, su tutti i tipi di operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti. Il Fondo garantisce a ciascuna impresa o professionista un importo massimo di 2,5 milioni di euro, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all'importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.mcc.it o www.fondidigaranzia.it

Condizioni economiche

Quanto può costare il mutuo chirografario

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Finanz. Tasso Fisso di € 50.000,00 – 60 mesi - Rata Mensile – Tasso Annuo Nominale 11,000%: TAEG 15,52%
Finanz. Tasso Variabile di € 50.000,00 – 60 mesi - Rata Mensile – Tasso Annuo Nominale 8,000%: TAEG 12,12%

Gli esempi di calcolo del TAEG tengono conto del solo periodo di ammortamento, con esclusione del periodo di preammortamento. Sono inoltre inclusi fra gli oneri; oltre alle spese di istruttoria e di incasso rata, anche:

- l'imposta sostitutiva in ragione del 2%;
- recupero spese visure: € 250,00 (a titolo puramente esemplificativo);
- i costi di gestione del rapporto di conto corrente : spese fisse trimestrali di tenuta conto € 20,00, canone mensile € 15,00, spese prod. e invio e/c trimestrale € 2,00 per ogni invio, spese prod.e invio documento di

sintesi € 1,25 per ogni invio, importo minimo trimestrale spese per operazioni € 8,00, imposta di bollo € 100,00 annui): € 401,25 su base annuale, € 33,44 su base mensile

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge n. 108/1996) relativo ai contratti di finanziamento può essere consultato in filiale e sul sito internet www.igeabanca.it.

| Voce | Parametro | Valore |
|---|--------------------------|---|
| Importo finanziabile | Euro | Fino a 2.000.000,00 |
| Durata del contratto | Mesi | Da 6 a 120 |
| Modalità di rimborso | | Rateale |
| Modalità di pagamento | | Addebito in conto corrente |
| Periodicità di rimborso rata | Periodicità | Mese/Trimestre/Semestre |
| Tipo di ammortamento | | Francese |
| Tipologia di rata | | Costante |
| Tassi | | |
| Tasso di interesse nominale annuo fisso | % | 11,00 |
| Tasso di interesse di preammortamento | | Uguale al tasso nominale annuo |
| Tasso di mora (p.p. oltre il tasso del finanziamento) | Punti percentuali | 2,00 |
| Tasso di interesse nominale annuo variabile (parametro di indicizzazione + spread) | | 8,000 |
| Il tasso è riportato in via esemplificativa, assumendo per tutta la durata del contratto un valore invariato rispetto a quello in essere alla data di riferimento del presente Foglio Informativo. | | A prescindere dalla quotazione del parametro di indicizzazione, il tasso applicato non potrà in nessun caso essere inferiore allo spread applicato ("tasso floor") |
| Parametro di indicizzazione | | Media mensile del mese precedente del tasso interbancario per l'area Euro denominato Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a tre mesi 365 giorni rilevata dal Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) e pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Tale tasso sarà troncato al terzo decimale e sarà rilevato il primo giorno lavorativo di ogni mese. La variazione della quotazione del tasso preso a riferimento come prima specificato, comporterà la variazione delle rate mensili. Detta variazione troverà applicazione dalla rata successiva a quella in corso di ammortamento al momento in cui è intervenuta la rilevazione della quotazione. |
| Spread | Punti percentuali | + 8,00 |
| Tasso di interesse di preammortamento | | Uguale al tasso nominale annuo |
| Tasso di mora (p.p. oltre il tasso del finanziamento) | Punti percentuali | 2,00 |
| Spese e commissioni | | |
| Istruttoria (massimo) | % | 2,00 dell'importo del finanziamento |
| Recupero spese visure | Euro | Al costo per intestatari e garanti |
| Spese gestione pratica | Euro | 0,00 |

| | | |
|--|------|--|
| Commissioni incasso rata | Euro | 2,00 |
| Invio avviso di scadenza e/o quietanza di pagamento | Euro | 2,00 |
| Invio sollecito di pagamento per rate scadute | Euro | 5,00 |
| Invio comunicazioni | Euro | 5,00 |
| Trasparenza bancaria. Spese produzione e invio comunicazioni periodiche | Euro | 1,25 |
| Trasparenza bancaria. Spese produzione e invio comunicazioni relative a modifiche contrattuali | Euro | 0,00 |
| Imposta sostitutiva a carico del cliente | Euro | Tariffa vigente |
| Commissione per estinzione anticipata parziale o totale (calcolata sul capitale assicurato residuo o sulla somma a decurtazione) | % | 1,00 per chirogr. Aziende 0,00 per chirogr. Privati |

Ultime rilevazioni del parametro di riferimento

| Euribor 3 Mesi – Media Mese Precedente GG 365 | |
|---|---------|
| Mese | Valore |
| Settembre 2017 con applicazione Ottobre 2017 | - 0,334 |
| Agosto 2017 con applicazione Settembre 2017 | - 0,334 |
| Luglio 2017 con applicazione Agosto 2017 | - 0,336 |
| Giugno 2017 con applicazione Luglio 2017 | - 0,335 |
| Maggio 2017 con applicazione Giugno 2017 | - 0,334 |

Tempi di Erogazione

Durata dell'istruttoria: 50 giorni.

Disponibilità dell'importo: 10 giorni.

Estinzione anticipata e Tempi massimi per la chiusura del Rapporto
Come procedere al rimborso anticipato del prestito

Il Cliente ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del finanziamento concesso, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento dell'esercizio di tale facoltà, nonché una commissione per l'estinzione anticipata il cui valore massimo è sopra riportato. Nel caso di richiesta di chiusura del rapporto, la Banca è obbligata a provvedervi entro il termine massimo di due giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta stessa, fatto salvo l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Cliente.

Inadempimento degli obblighi da parte del Cliente

Qualora il Cliente non provveda al puntuale adempimento di uno qualsiasi degli obblighi assunti (quale, ad esempio, il mancato pagamento, alla scadenza prevista, anche di una sola delle rate del mutuo chirografario), la Banca potrà dichiarare la decadenza del Mutuatario dal beneficio del

termine e far valere la risoluzione di diritto del contratto richiedendo l'immediato rimborso di quanto dovutole per capitale, interessi, anche di mora, maturati e accessori.

Reclami

Il Cliente che intenda presentare un reclamo dovrà redigerlo in forma scritta ed indirizzarlo a "Ufficio Reclami – Igea Banca – Via G. Paisiello, 38, 00198 - Roma".

Il reclamo potrà essere inviato alternativamente con le seguenti modalità:

- a) per posta ordinaria (meglio se raccomandata con ricevuta di ritorno);
- b) per posta elettronica alla casella reclami@igeabanca.it;
- c) per posta elettronica certificata (PEC) alla casella igeabanca@legalmail.it;
- d) a mezzo fax al numero 06.85351451;
- e) presentato alla Filiale dove è intrattenuto il rapporto, la quale è autorizzata al ritiro del reclamo ed alla successiva trasmissione all'Ufficio Reclami della Igea Banca.

La Banca è tenuta a rispondere al reclamo entro 30 giorni.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Banca fornirà al cliente le indicazioni concernenti le iniziative che la Banca stessa si impegnerà ad assumere e le relative tempistiche.

Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustrerà in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto e fornirà le necessarie indicazioni circa la possibilità di ricorrere ad Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Qualora la Banca non risponda al reclamo nei termini previsti, oppure se il Cliente non risulti soddisfatto della risposta fornita, quest'ultimo potrà:

- a) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro (ovvero senza limiti di importo quando si chieda soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento.
- b) attivare, attraverso il servizio di mediazione offerto dagli organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia – una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. L'Arbitrato si può attivare:
 - quando è previsto nella clausola compromissoria contenuta nel contratto oggetto della controversia;

- quando le parti decidono di comune accordo di ricorrere a tale procedura. Può infatti verificarsi che, nel caso in cui un procedimento di mediazione si concluda senza un accordo, le parti, se vogliono ottenere una decisione in tempi contenuti, possono chiedere al Conciliatore Bancario Finanziario di attivare la procedura di Arbitrato. E' comunque possibile ricorrere all'arbitrato anche se non si è svolto il procedimento di mediazione.

Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

| | |
|---|--|
| Diritto di recesso | <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto senza penali e senza dover indicarne il motivo entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto</i> |
| Esercizio del diritto di recesso | <i>Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto, di una comunicazione scritta a Igea Banca S.p.A. – Via G. Paisiello, n. 38, 00198 Roma, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante fax al numero 0685351451 a condizione che la stessa sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro le 48 ore successive</i> |
| Esecuzione anche parziale del contratto: effetti del recesso | <p><i>L'esecuzione del contratto può iniziare solo previa richiesta del consumatore</i></p> <p><i>Il consumatore che esercita il diritto di recesso è tenuto a pagare solo l'importo del servizio effettivamente prestato dalla Banca conformemente al contratto a distanza. Detto importo non può:</i></p> <p><i>a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza;</i></p> <p><i>b) essere di entità tale da poter costituire una penale.</i></p> <p><i>La Banca non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base a quanto sopra detto se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell'importo dovuto e non può in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.</i></p> <p><i>La Banca è tenuta a rimborsare al consumatore, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del recesso, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo cui ha diritto per il servizio effettivamente prestato.</i></p> <p><i>Il consumatore paga alla Banca il corrispettivo eventualmente dovuto e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da quest'ultima entro e non oltre trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso</i></p> |
| Contratti accessori: effetti del recesso dal contratto principale | <i>Il recesso si estende automaticamente, senza alcuna penale, ai contratti commercializzati a distanza aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il contratto principale, se tali servizi sono resi dalla Banca o da un terzo in base ad un accordo con la Banca.</i> |
| Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale | <i>Legge italiana</i> |
| Legge applicabile al contratto e/o foro competente | <i>Per qualsiasi controversia fra il Cliente e la Banca si applicano le leggi e la giurisdizione italiana. Foro competente sarà quello di residenza del Cliente, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del Codice del Consumo</i> |
| Lingua | <i>Le informazioni sul contratto saranno comunicate in italiano. Con l'accordo del consumatore, la Banca intende comunicare in italiano nel corso del rapporto contrattuale</i> |

Legenda

| | |
|--|---|
| Ammortamento | Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate |
| Arbitro Bancario Finanziario | Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche |
| Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale | Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale è la banca specializzata nei finanziamenti e nei servizi per il Settore Pubblico, nel Project e nell'Export Finance, nella gestione degli incentivi e garanzie alle imprese. Il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese è gestito da Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale. |
| Conciliatore Bancario Finanziario | Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche |
| Cliente | Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la banca |
| Cliente al dettaglio | I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di Euro |
| Fondo di Garanzia | Fondo di Garanzia a favore delle Piccole e Medie Imprese di cui alla Legge 662/96 e successive modificazioni e integrazioni. L'intervento del Fondo assistito dalla garanzia dello Stato abbatte il rischio sull'importo garantito, facilitando l'accesso al credito. |
| Interessi di mora | Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate |
| Istruttoria | Analisi di concedibilità del finanziamento |
| Parametro di indicizzazione | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse |
| Piano di ammortamento | Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto |
| Preammortamento | Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate sono costituite dalla sola quota interessi |
| Quota capitale | Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito |
| Quota interessi | Quota della rata costituita dagli interessi maturati |
| Rata | Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: <ul style="list-style-type: none"> - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il mutuo). L'importo della prima rata comprenderà gli interessi di preammortamento. |
| Spese di istruttoria | Spese per l'analisi di concedibilità |
| Spread | Maggiorazione applicata al parametro di indicizzazione |
| Tasso Annuo Effettivo Globale | Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili |
| Tasso di interesse nominale annuo | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato |
| Tasso di interesse di preammortamento | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata |



Servizio Mutui Chirografari

Foglio informativo redatto ai sensi della disciplina in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.

Aggiornamento n. 3 – Decorrenza 19/04/2018

| | |
|----------------------|--|
| Tasso di mora | Maggiorazione del tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate |
|----------------------|--|